

Vendita di terreni:semplificate le procedure di avviso

6 Ottobre 2005

In attuazione di una delega a delegificare e razionalizzare il procedimento, contenuta nella Legge 340/2000, è stato approvato definitivamente lo schema di D.P.R. recante il "Regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni ed esercizi commerciali".

L'intervento di semplificazione riguarda in particolare due distinti adempimenti. Il primo è disciplinato dall'art. 30, co.6, del TU Edilizia (D.P.R. 380/2001) che obbliga i pubblici ufficiali che ricevono o autenticano un atto, anche senza frazionamento catastale, riguardante il trasferimento di terreni di superficie inferiore a diecimila metri quadrati ad inviarne copia ai Comuni. Il successivo art. 47 del medesimo TU indica le sanzioni a carico dei notai che non ottemperino alle prescrizioni.

Il regolamento, di recente approvato, dispone l'abrogazione, con effetto dalla sua entrata in vigore, del suddetto obbligo di informativa a carico dei notai.

Lo stesso regolamento prevede poi la modifica dell'art.7 della Legge 310/1993 stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, l'obbligo ivi previsto di comunicare alle Questure la compravendita di terreni o di esercizi commerciali, resti in vigore soltanto per i notai che ricevono atti o autenticano scritture private relative a trasferimenti di terreni nei Comuni dove vige il sistema del Libro Fondiario di cui al Regio Decreto 499/1929. Tale sistema è ancora in vigore nelle Province del Trentino Alto Adige e in alcuni Comuni del Friuli Venezia Giulia.